



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 marzo 2014 (24.03)  
(Or. en)**

**7384/14**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0187 (COD)**

---

**CODEC 675  
AVIATION 68  
PE 137**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) N. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea  
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, dal 10 al 13 marzo 2014)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Il relatore, David-Maria SASSOLI (S&D, IT), ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, una relazione sulla proposta in oggetto. La relazione conteneva 29 emendamenti (emendamenti 1 - 29). La commissione ha inoltre presentato altri due emendamenti (emendamenti 41 e 42).

I gruppi politici (PPE e S&D) hanno inoltre presentato altri 11 emendamenti (emendamenti 30 - 40)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Alcuni di questi emendamenti sono identici.

## II. DISCUSSIONE

La discussione relativa alla proposta ha avuto luogo l'11 marzo 2014. Si è trattato di una discussione congiunta sulle due proposte di regolamento sul cielo unico europeo: **realizzazione del cielo unico europeo e aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea**. Una sintesi della discussione figura nel doc. 7382/14.

## III. VOTAZIONE

La votazione sulla proposta ha avuto luogo il 12 marzo 2014. Il Parlamento europeo ha adottato 42 emendamenti alla proposta.

Sono stati adottati tutti i 31 emendamenti della commissione. Sono stati inoltre adottati tutti gli altri 11 emendamenti presentati (emendamenti 30 e 31 dal PPE e emendamenti 32 - 40 da S&D).

Gli emendamenti adottati figurano nell'allegato unitamente alla risoluzione legislativa.

**Aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea (COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0409),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0169/2013),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere motivato inviato dal Parlamento maltese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre 2013<sup>1</sup>,
  - previa consultazione del Comitato delle regioni,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0098/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) L'elaborazione e l'attuazione del piano generale ATM richiede interventi normativi in un ampio ambito di questioni attinenti all'aviazione. È **necessario** che l'Agenzia, nell'assistere la Commissione nell'elaborazione di norme tecniche, adotti un approccio equilibrato nel regolamentare le diverse attività sulla base delle loro caratteristiche specifiche, di livelli di sicurezza accettabili e di una gerarchia dei rischi individuati per gli utenti al fine di garantire un ampio e coordinato sviluppo dell'aviazione.

#### *Emendamento*

(2) L'elaborazione e l'attuazione del piano generale ATM richiede interventi normativi in un ampio ambito di questioni attinenti all'aviazione. È **opportuno** che l'Agenzia, nell'assistere la Commissione nell'elaborazione di norme tecniche, adotti un approccio equilibrato, **evitando i conflitti di interesse**, nel regolamentare le diverse attività sulla base delle loro caratteristiche specifiche, di livelli di sicurezza accettabili, **della sostenibilità climatica e ambientale, nonché** di una gerarchia dei rischi individuati per gli utenti al fine di garantire un ampio e coordinato sviluppo dell'aviazione.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(3 bis) Prima di adottare un atto delegato, è opportuno che la Commissione consulti l'Agenzia e gli esperti degli Stati con diritto di voto rappresentati nel consiglio di amministrazione. Essa dovrebbe tenere conto del parere espresso da tali organi consultivi e astenersi dall'adottare l'atto delegato qualora la maggioranza degli esperti e l'Agenzia abbiano sollevato obiezioni.***

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 ter) Per facilitare ulteriormente la creazione di un quadro normativo basato sul rischio, proporzionato e sostenibile, è opportuno che la Commissione svolga una nuova analisi della necessità di adeguare il regolamento (CE) n. 216/2008 in funzione dei nuovi sviluppi.***

#### **Emendamento 4**

**Proposta di regolamento  
Considerando 3 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 quater) In quanto fulcro del sistema aeronautico dell'Unione, l'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo guida anche nell'ambito della strategia esterna dell'Unione in materia di aviazione. In particolare, allo scopo di realizzare uno degli obiettivi enunciati all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 216/2008, l'Agenzia dovrebbe, in stretta cooperazione con la Commissione, dare un contributo di grande importanza al fine di esportare le norme dell'Unione nel settore dell'aviazione e di promuovere la circolazione in tutto il mondo dei prodotti, dei professionisti e dei servizi dell'aeronautica dell'Unione, così da favorire il loro accesso a nuovi mercati in crescita.***

#### **Emendamento 5**

**Proposta di regolamento  
Considerando 3 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 quinquies) La concessione di certificati e approvazioni e la fornitura di altri servizi svolgono un ruolo essenziale nella prestazione di servizi al settore da parte dell'Agenzia, e pertanto dovrebbero***

*contribuire alla competitività del settore aeronautico dell'Unione. L'Agenzia dovrebbe essere in grado di rispondere alla domanda del mercato, che può fluttuare. Pertanto, il numero di membri del personale il cui costo è finanziato con le entrate derivanti da diritti o oneri dovrebbe essere adattabile e non essere fissato nella tabella dell'organico.*

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 3 sexies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 sexies) Il presente regolamento è volto ad adempiere l'obbligo stabilito all'articolo 65 bis del regolamento (CE) n. 216/2008 eliminando le sovrapposizioni tra il regolamento (CE) n. 549/2004 e il regolamento (CE) n. 216/2008, adeguando il primo al secondo e assicurando una chiara ripartizione dei compiti tra la Commissione, l'Agenzia ed Eurocontrol, in modo che la Commissione si concentri sulla regolamentazione economica e tecnica, l'Agenzia operi come suo agente per la redazione e la supervisione della regolamentazione tecnica ed Eurocontrol si concentri sui compiti operativi, in particolare quelli relativi al concetto di gestore della rete a norma del regolamento (CE) n. 550/2004, in virtù del quale è stato istituito un sistema comune di tariffazione di rotta per i servizi di navigazione aerea, compresa la sorveglianza, al fine di ottenere maggiore trasparenza ed efficacia dei costi a beneficio degli utenti dello spazio aereo. In tale contesto, e con l'obiettivo di diminuire i costi complessivi delle attività di sorveglianza degli ATM/ANS, è inoltre necessario modificare l'attuale sistema di tariffazione di rotta così da coprire in modo opportuno le competenze dell'Agenzia in materia di sorveglianza degli ATM/ANS. Tale modifica garantirà che l'Agenzia abbia le risorse necessarie*

*per svolgere i compiti di controllo della sicurezza che le sono conferiti dall'approccio sistemico globale dell'Unione in materia di sicurezza aerea, contribuirà a rendere più trasparente, più efficiente sotto il profilo dei costi e più efficace la prestazione dei servizi di navigazione aerea agli utenti dello spazio aereo che finanziano il sistema, e incentiverà la fornitura di un servizio integrato.*

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 bis) Al fine di assicurare l'interoperabilità delle tecnologie utilizzate nel mondo intero, è opportuno che la Commissione e l'Agenzia promuovano un approccio coordinato a livello internazionale degli interventi di standardizzazione avviati dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.*

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(6) È *necessario* adattare determinati principi riguardanti la governance e il funzionamento *dell'Agenzia* alla dichiarazione congiunta sulle agenzie *UE decentralate* approvata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel luglio 2012.

(6) *Sulla base di un'analisi caso per caso, e tenendo conto della natura specifica dell'Agenzia, è opportuno* adattare determinati principi riguardanti la *sua* governance e il *suo* funzionamento alla dichiarazione congiunta sulle agenzie *decentralate dell'Unione* approvata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel luglio 2012. *In particolare, la composizione del comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza dell'aviazione nei diversi Stati membri e garantire un'adeguata rappresentanza delle necessarie*

*competenze.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 2 – lettera a**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h

#### *Testo della Commissione*

h) regolamentare l'aviazione civile in modo da promuoverne meglio sviluppo, prestazioni, interoperabilità e **sicurezza** in modo proporzionato alla natura di ciascuna attività particolare.

#### *Emendamento*

h) regolamentare l'aviazione civile in modo da promuoverne meglio **sicurezza**, sviluppo **sostenibile**, prestazioni, interoperabilità, **protezione del clima**, **compatibilità ambientale** e **risparmio energetico**, in modo proporzionato alla natura di ciascuna attività particolare.

## **Emendamenti 30 e 32**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 3 – lettera f bis (nuova)**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 3 – lettera u bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*f bis) è aggiunta la seguente lettera u bis):*  
*"u bis) "accreditamento", la procedura di qualificazione di un'autorità aeronautica nazionale o di un'entità qualificata ai fini dell'espletamento dei compiti in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) n. ...\*;"*

---

*\* GU: inserire il numero del regolamento nella procedura COD 2013/0186.*

## **Emendamento 33**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera b**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2



*Testo della Commissione*

Per quanto riguarda l'aeronavigabilità degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), alla Commissione è conferito il potere, **mediante** atti delegati **in conformità** all'articolo 65 ter, di modificare **o integrare** l'allegato I, se necessario, per motivi connessi agli sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza in materia di aeronavigabilità, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 2.

*Emendamento*

Per quanto riguarda l'aeronavigabilità degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), alla Commissione è conferito il potere **di adottare** atti delegati **conformemente** all'articolo 65 ter, di modificare l'allegato I, se necessario, per motivi connessi agli sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza in materia di aeronavigabilità, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 2.

**Emendamento 41**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 7 – lettera b**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 6

*Testo della Commissione*

Per quanto riguarda gli equipaggi di condotta che partecipano alle operazioni di volo degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera **b) o c)**, i requisiti di cui al secondo e terzo comma possono essere soddisfatti tramite il riconoscimento di licenze e certificati medici rilasciati da o per conto di un paese terzo.

*Emendamento*

Per quanto riguarda gli equipaggi di condotta che partecipano alle operazioni di volo degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), i requisiti di cui al secondo e terzo comma possono essere soddisfatti tramite il riconoscimento di licenze e certificati medici rilasciati da o per conto di un paese terzo.

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 7 – lettera f**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2

*Testo della Commissione*

"Per quanto riguarda i piloti che partecipano alle operazioni di volo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché i dispositivi di simulazione per addestramento, le persone e le

*Emendamento*

"Per quanto riguarda i piloti che partecipano alle operazioni di volo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché i dispositivi di simulazione per addestramento, le persone e le

organizzazioni che partecipano alla formazione, ai test, ai controlli o agli esami medici dei suddetti equipaggi, alla Commissione è conferito il potere, **mediante** atti delegati **in conformità** all'articolo 65 ter, di modificare **o integrare** l'allegato III, se necessario, per ragioni di sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza relativi alle licenze di pilotaggio, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 2."

organizzazioni che partecipano alla formazione, ai test, ai controlli o agli esami medici dei suddetti equipaggi, alla Commissione è conferito il potere **di adottare** atti delegati **conformemente** all'articolo 65 ter, di modificare l'allegato III, se necessario, per ragioni di sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza relativi alle licenze di pilotaggio, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 2."

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 7 – lettera f bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***f bis) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:***

***"Nell'adottare le misure di cui al paragrafo 6, la Commissione fa in modo che le stesse rispecchino lo stato dell'arte incluse le migliori pratiche e il progresso tecnico e scientifico nel settore dell'addestramento dei piloti, una migliore cultura della sicurezza e i sistemi di gestione della fatica."***

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 8 – lettera d

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

"Per quanto riguarda l'esercizio degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), alla Commissione è conferito il potere, **mediante** atti delegati **in conformità** all'articolo 65 ter, di modificare

"Per quanto riguarda l'esercizio degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), alla Commissione è conferito il potere **di adottare** atti delegati **conformemente** all'articolo 65 ter, di

*o integrare* l'allegato IV e, se applicabile, l'allegato V ter, ove necessario per motivi connessi agli sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza connessi alle operazioni di volo, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 2."

modificare l'allegato IV e, se applicabile, l'allegato V ter, ove necessario per motivi connessi agli sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza connessi alle operazioni di volo, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 2."

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 9 – lettera c

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 8 bis – paragrafo 5 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

"Per quanto riguarda gli aeroporti, gli equipaggiamenti e le operazioni aeroportuali, alla Commissione è conferito il potere, *mediante* atti delegati *in conformità* all'articolo 65 ter, di modificare *o integrare* l'allegato V bis e, se applicabile, l'allegato V ter, ove necessario per motivi connessi agli sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza connessi agli aeroporti, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 2."

#### *Emendamento*

"Per quanto riguarda gli aeroporti, gli equipaggiamenti e le operazioni aeroportuali, alla Commissione è conferito il potere *di adottare* atti delegati *conformemente* all'articolo 65 ter, di modificare l'allegato V bis e, se applicabile, l'allegato V ter, ove necessario per motivi connessi agli sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza connessi agli aeroporti, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 2."

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 10 – lettera b – punto iv

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 8 ter – paragrafo 6 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

"Per quanto la fornitura di ATM/ANS, alla Commissione è conferito il potere, *mediante* atti delegati *in conformità* all'articolo 65 ter, di modificare *o integrare* l'allegato V bis, ove necessario per motivi connessi agli sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza connessi agli ATM/ANS, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli

#### *Emendamento*

"Per quanto la fornitura di ATM/ANS, alla Commissione è conferito il potere *di adottare* atti delegati *conformemente* all'articolo 65 ter, di modificare l'allegato V bis, ove necessario per motivi connessi agli sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza connessi agli ATM/ANS, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati

obiettivi fissati all'articolo 2."

all'articolo 2."

### Emendamento 38

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 1 – punto 11 – lettera c

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 8 quater – paragrafo 10 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

"Per quanto riguarda i controllori del traffico aereo, nonché le persone e le organizzazioni che partecipano alla formazione, ai test, ai controlli o agli esami medici dei controllori del traffico aereo, alla Commissione è conferito il potere, **tramite** atti delegati **in conformità** all'articolo 65 ter, di modificare **o integrare** l'allegato V ter, ove necessario per motivi connessi a sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza connessi alle organizzazioni di formazione e ai controllori del traffico aereo, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 2."

#### *Emendamento*

"Per quanto riguarda i controllori del traffico aereo, nonché le persone e le organizzazioni che partecipano alla formazione, ai test, ai controlli o agli esami medici dei controllori del traffico aereo, alla Commissione è conferito il potere **di adottare** atti delegati **conformemente** all'articolo 65 ter, di modificare l'allegato V ter, ove necessario per motivi connessi a sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza connessi alle organizzazioni di formazione e ai controllori del traffico aereo, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 2."

### Emendamento 39

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 1 – punto 17 – lettera b

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

Se necessario, a seguito dell'individuazione di un problema immediato di sicurezza di cui al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati **in conformità** all'articolo 65 quater al fine di **modificare o integrare il presente regolamento**.

#### *Emendamento*

Se necessario, a seguito dell'individuazione di un problema immediato di sicurezza di cui al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati **conformemente** all'articolo 65 quater al fine di **affrontare i problemi di sicurezza individuati**.

### Emendamento 10

#### Proposta di regolamento

**Articolo 1 – punto 17 – lettera f**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 14 – paragrafo 7 – comma 2 - lettera h

*Testo della Commissione*

f) al paragrafo 7 è **aggiunto il** seguente **comma**:

*Emendamento*

f) al paragrafo 7, **il secondo comma** è **sostituito dal** seguente:

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 18**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 15 – paragrafo 3

*Testo in vigore*

"3. Le autorità aeronautiche nazionali, a norma della legislazione nazionale, adottano le misure necessarie per garantire la debita riservatezza delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1."

*Emendamento*

"3. Le autorità aeronautiche nazionali, a norma **del diritto dell'Unione e** della legislazione nazionale, adottano le misure necessarie per garantire la debita riservatezza delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1."

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 20 – lettera b**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

"Per garantire il buon funzionamento e lo sviluppo **della sicurezza** dell'aviazione, l'Agenzia:

*Emendamento*

"Per garantire il buon funzionamento e lo sviluppo dell'aviazione **civile, e in particolare la sua sicurezza**, l'Agenzia:

**Emendamenti 13, 31 e 40**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 20 – lettera c bis) (nuova)**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettere g e h (nuove)

*c bis) al paragrafo 2 sono aggiunte le seguenti lettere:*

*"g) in conformità dell'articolo 2, promuove a livello internazionale le norme e le regole dell'Unione nel settore dell'aviazione instaurando l'opportuna cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, e in tal modo promuove la circolazione dei prodotti, dei professionisti e dei servizi dell'aeronautica dell'Unione allo scopo di favorire il loro accesso a nuovi mercati in crescita in tutto il mondo.*

*h) effettua l'accreditamento delle autorità aeronautiche nazionali. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 65 ter al fine di stabilire norme dettagliate che definiscano le condizioni per rispettare le disposizioni del presente paragrafo."*

#### **Emendamento 14**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 21**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

*Testo della Commissione*

Detti documenti rispecchiano lo stato dell'arte e le migliori *pratiche* nei settori in questione e sono aggiornati per tener conto delle esperienze mondiali nel settore aeronautico, *e* del progresso scientifico e tecnico.

*Emendamento*

Detti documenti rispecchiano lo stato dell'arte e le migliori *prassi* nei settori in questione e sono aggiornati per tener conto delle esperienze mondiali nel settore aeronautico, del progresso scientifico e tecnico *e del piano generale ATM.*

#### **Emendamento 15**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 29 – lettera b**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

c) entro il 30 novembre di ogni anno e dopo aver ricevuto il parere della Commissione, adotta il programma di lavoro annuale e pluriennale dell'Agenzia per gli anni successivi; ***tale programma*** di lavoro ***è adottato*** nel rispetto della procedura annuale di bilancio e del programma legislativo ***dell'Unione europea*** nei settori pertinenti della sicurezza aerea; il parere della Commissione è accluso ai programmi di lavoro;

*Emendamento*

c) entro il 30 novembre di ogni anno e dopo aver ricevuto il parere della Commissione, adotta il programma di lavoro annuale e quello pluriennale dell'Agenzia per ***l'anno o*** gli anni successivi; ***tali programmi*** di lavoro ***sono adottati*** nel rispetto della procedura annuale di bilancio ***dell'Unione*** e del ***suo*** programma legislativo nei settori pertinenti della sicurezza aerea; il parere della Commissione è accluso ai programmi di lavoro;

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 29 – lettera e**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 33 – paragrafo 6 – comma 2

*Testo della Commissione*

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

*Emendamento*

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione ***adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri***, sospendere temporaneamente i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 31 – trattino 1**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 37 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

– i termini "maggioranza di due terzi"

*Emendamento*

– i termini "maggioranza di due terzi" sono

sono sostituiti da "maggioranza *semplice*".

sostituiti da "maggioranza *assoluta*".

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 32

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 37 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

"Articolo 37 bis

Comitato esecutivo

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.
2. Il comitato esecutivo:
  - a) prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione
  - b) assicura, assieme al consiglio di amministrazione, un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni derivanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
  - c) fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, definite nell'articolo 38, assiste e consiglia il direttore esecutivo nell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.
3. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere **determinate** decisioni provvisorie **a nome del consiglio di amministrazione, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la** sospensione della delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina e su questioni in materia di bilancio.

4. Il comitato esecutivo è composto dal

#### *Emendamento*

"Articolo 37 bis

Comitato esecutivo

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.
2. Il comitato esecutivo:
  - a) prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione;
  - b) assicura, assieme al consiglio di amministrazione, un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni derivanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
  - c) fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, definite nell'articolo 38, assiste e consiglia il direttore esecutivo nell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.
3. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere decisioni provvisorie **sulla** sospensione della delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina e su questioni in materia di bilancio. **Tali decisioni sono adottate alla maggioranza di cinque membri su sette del comitato esecutivo. Esse sono deferite, senza indugio, alla riunione immediatamente successiva del consiglio di amministrazione e possono essere revocate da quest'ultimo a maggioranza assoluta.**

4. Il comitato esecutivo è composto dal



presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione nel consiglio di amministrazione e da altri *tre* membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri aventi diritto di voto. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

5. La durata del mandato *dei membri* del comitato esecutivo coincide con la durata del mandato *dei membri* del consiglio di amministrazione. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione.

6. Il comitato esecutivo tiene una riunione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta dei suoi membri.

7. Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo."

presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione nel consiglio di amministrazione e da altri *cinque* membri nominati dal consiglio di amministrazione *per un periodo di due anni* tra i suoi membri aventi diritto di voto. *Il mandato dei cinque membri nominati dal consiglio di amministrazione può essere rinnovato un numero illimitato di volte.* Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

5. La durata del mandato *del presidente* del comitato esecutivo coincide con la durata del *suo* mandato *in quanto presidente* del consiglio di amministrazione. *La durata del mandato del rappresentante della Commissione coincide con la durata del suo mandato all'interno del consiglio di amministrazione.* La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione.

6. Il comitato esecutivo tiene una riunione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri *o del direttore esecutivo.*

7. Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo."

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 39 bis – paragrafo 2 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione *può essere invitato a rendere* una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e *a rispondere* alle

#### *Emendamento*

Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione *rende* una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e *risponde* alle domande dei membri di tale

domande dei membri di tale commissione.

commissione.

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 39 bis – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. **Entro la fine** di tale periodo, la Commissione **effettua** una valutazione **che tiene conto** dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.

#### *Emendamento*

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. **A metà** di tale periodo, la Commissione **elabora una relazione contenente** una valutazione dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia. **La Commissione presenta tale relazione di valutazione alla commissione competente del Parlamento europeo.**

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 39 bis – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo **può essere invitato a rendere** una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e **a rispondere** alle domande dei membri di tale commissione.

#### *Emendamento*

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo **rende** una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e **risponde** alle domande dei membri di tale commissione.

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 39 ter – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. **Uno o più** vice **direttori esecutivi** possono assistere il direttore esecutivo.

*Emendamento*

1. **Un** vice **direttore esecutivo assiste** il direttore esecutivo.

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 41**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera f

*Testo della Commissione*

"f) **i diritti versati** a norma **dell'articolo 13** del regolamento (UE) n. **[regolamento SES]** per i **relativi** compiti **dell'autorità** ATM/ANS."

*Emendamento*

"f) **le tariffe** a norma del regolamento (UE) n. **391/2013 pertinenti** per i compiti **di sorveglianza** ATM/ANS **svolti dall'Agenzia.**"

**Emendamento 24**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 41**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**f bis) sovvenzioni.**

**Emendamento 25**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 61 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(41 bis) È inserito l'articolo seguente:**

**"Articolo 61 bis**  
**Conflitti di interessi**

**1. Il direttore esecutivo e i funzionari distaccati dagli Stati membri e dalla Commissione a titolo temporaneo rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l'assenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto al momento della loro entrata in servizio e vengono rinnovate in caso di cambiamento della loro situazione personale. Anche i membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e della commissione di ricorso rendono tali dichiarazioni, che sono pubbliche, così come il loro curriculum vitae. L'Agenzia pubblica sul proprio sito web un elenco dei membri degli organismi di cui all'articolo 42 nonché degli esperti esterni e interni.**

**2. Il consiglio di amministrazione attua una politica tesa a gestire ed evitare i conflitti di interessi, che include almeno:**

- a) i principi per la gestione e la verifica delle dichiarazioni di interesse, incluse le regole per renderle pubbliche tenuto conto dell'articolo 77;**
- b) i requisiti obbligatori di formazione in materia di conflitti di interessi per il personale dell'Agenzia e gli esperti nazionali distaccati;**
- c) le norme in materia di donativi e inviti;**
- d) le norme dettagliate in materia di incompatibilità per il personale e i membri dell'Agenzia una volta cessato il loro rapporto di lavoro con l'Agenzia;**
- e) le norme di trasparenza per quanto attiene alle decisioni dell'Agenzia, inclusi i verbali dei consigli di amministrazione dell'Agenzia, che sono resi pubblici tenendo conto delle informazioni sensibili, riservate e commerciali; nonché**
- f) le sanzioni e gli altri meccanismi con cui salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza dell'Agenzia.**

**L'Agenzia tiene presente la necessità di**

*mantenere l'equilibrio tra rischi e benefici, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di ottenere le migliori consulenze e competenze tecniche e la gestione dei conflitti di interessi. Il direttore esecutivo include le informazioni relative all'attuazione di tale politica quando riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio a norma del presente regolamento."*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 43 – lettera d bis (nuova)**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 64 – paragrafo 6 (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) è aggiunto il paragrafo seguente:*

*"6. Il numero di membri del personale il cui costo è finanziato con le entrate derivanti da diritti e oneri può fluttuare in funzione della domanda di mercato di certificati, approvazioni e altri servizi."*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 46**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 65 ter – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 8 bis, paragrafo 5, all'articolo 8 ter, paragrafo 6, all'articolo 8 quater, paragrafo 10, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 25, paragrafo 3 e all'articolo 64, paragrafo 1, può essere conferita alla*

*2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 8 bis, paragrafo 5, all'articolo 8 ter, paragrafo 6, all'articolo 8 quater, paragrafo 10, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 25, paragrafo 3 e all'articolo 64, paragrafo 1, è conferito alla*

Commissione per un periodo di *tempo indeterminato*.

Commissione per un periodo di *cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 46 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 65 quinquies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(46 bis) È inserito l'articolo seguente:*

*"Articolo 65 quinquies*

*Relazione della Commissione*

*Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2015, in vista di ulteriori sviluppi riguardo alla creazione di un quadro di sicurezza basato sul rischio, proporzionato e sostenibile."*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 49**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Allegato V – punto 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. L'organizzazione e il personale preposto a compiti di certificazione e verifica

2. L'organizzazione e il personale preposto a compiti di certificazione e verifica

devono svolgere le loro mansioni con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e non devono subire pressioni e sollecitazioni, in particolare di carattere finanziario, atte a influenzare **il** loro **giudizio** o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate ai risultati dei compiti di certificazione o verifica.

devono svolgere le loro mansioni con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e non devono subire pressioni e sollecitazioni, in particolare di carattere finanziario, atte a influenzare **le** loro **decisioni** o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate ai risultati dei compiti di certificazione o verifica.